

N. 335-303-420-454-967-968-1154-2787-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(RELATORI **ZAMBERLETTI**, *per la maggioranza*
E **TERRAROLI**, *di minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(**RESTIVO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**GONELLA**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**FERRARI AGGRADI**)

COL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**COLOMBO EMILIO**)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(**GUI**)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(**NATALI**)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(**ZELIOLI LANZINI**)

alla Presidenza il 12 agosto 1968

—
Norme sul soccorso e l'assistenza
alle popolazioni colpite da calamità — Protezione civile

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati COVELLI e CUTTITTA

Presentata il 26 luglio 1968

Aumento dei ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi, e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAULINI, CAPRARA, LAJOLO, PAGLIARANI, BENOCCI, CARUSO,
FLAMIGNI, GUERRINI RODOLFO, JACAZZI, LAVAGNOLI, LUBERTI,
VIANELLO**

Presentata il 26 settembre 1968

Aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, orario di lavoro ed estensione ai suoi componenti del trattamento economico del personale civile dello Stato

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAULINI, CAPRARA, LAJOLO, PAGLIARANI, BENOCCI, CARUSO,
FLAMIGNI, JACAZZI, LAVAGNOLI, LUBERTI, GUERRINI RODOLFO,
VIANELLO**

Presentata il 3 ottobre 1968

Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAVALLARI, ISGRO', CANESTRARI, IANNIELLO, SENESE,
GIRARDIN, NUCCI**

Presentata il 31 gennaio 1969

Modifica alle norme sull'orario di lavoro dei vigili del fuoco
di cui all'articolo 34 del regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 699

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVALLARI, ISGRO', IANNIELLO, SENESE, GIRARDIN, NUCCI

Presentata il 31 gennaio 1969

Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

d'iniziativa del Deputato TRIPODI ANTONINO

Presentata il 6 marzo 1969

Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TERRAROLI, LATTANZI, IOTTI LEONILDE, ORILIA, MAU-
LINI, ALINI, AMODEI, ARZILLI, BINI, BOIARDI, BORTOT,
BUSETTO, CECATI, CERAVOLO SERGIO, DAMICO, FER-
RETTI, FINELLI, FLAMIGNI, GRANZOTTO, JACAZZI,
LAJOLO, LAVAGNOLI, LIZZERO, LODI FAUSTINI FUSTINI
ADRIANA, LUBERTI, MALFATTI, MARMUGLI, MICELI,
MINASI, PAGLIARANI, PIGNI, SCUTARI, TEMPIA VALENTA,
ZUCCHINI**

Presentata il 23 ottobre 1970

Istituzione del servizio nazionale per la protezione civile

Presentata alla Presidenza il 2 novembre 1970

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Italia è stata colpita in questi anni da numerosi e gravi disastri e calamità (Polesine, Vajont, Firenze, Sicilia, Biellese, Genova).

Troppi per poterli considerare alla stregua di avvenimenti eccezionali e atipici. Davanti a così numerosi e tragici eventi calamitosi si è più volte levata la legittima protesta della pubblica opinione per denunciare la mancanza di una normativa organica e aggiornata in materia di protezione civile.

Invero il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge con aggiunte e modifiche (con legge 15 marzo 1928, n. 833) si è dimostrato, alla prova dei fatti, superato ed anacronistico. Fra l'altro la competenza (sancita dal regio decreto-legge 9 dicembre 1926) del Ministero dei lavori pubblici per lo svolgimento dell'azione di pronto intervento, non è giustificata dalle caratteristiche di quel Ministero e lo sarà assai meno in futuro con il pieno funzionamento dell'ente regione.

Per questo la Commissione affari interni si è trovata a maggioranza concorde nell'attribuire al Ministero dell'interno il compito di garantire quella unità direzionale e quel coordinamento tra le amministrazioni dello Stato, civili e militari, con l'apporto delle regioni e di tutti gli enti locali tenuti a concorrere alle operazioni di soccorso, la cui necessità è apparsa del tutto evidente per eliminare ogni incertezza di azione nella situazione di emergenza.

La responsabilità di tale direzione unitaria viene riconosciuta, sia per la fase della predisposizione, in tempo di non calamità, di tutti i servizi di emergenza, soccorso ed assistenza, sia per la fase di effettiva emergenza, al Ministero dell'interno. E ciò in vista del fatto che a tale Ministero fanno capo tutte le principali leve del soccorso, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'assistenza di pronto intervento, all'ordine pubblico.

Allo stesso Ministero dell'interno, inoltre, spetterà di chiedere, in queste particolari circostanze, anche l'intervento delle forze armate il cui apporto, per la larga disponibilità di mezzi e di materiali che è loro caratteristica, è sempre stato e continua ad essere necessario e

talora prezioso negli eventi calamitosi di eccezionale ampiezza.

Tale intervento, per altro, precisa per la prima volta il disegno di legge in argomento, può essere richiesto e disposto nelle unità organiche elementari e cioè a squadre, ciò che consentirà una più razionale e pertinente utilizzazione delle unità stesse.

La Commissione ha voluto soprattutto assicurare alla nuova normativa la capacità di ordinare, non solo le fasi organizzative del soccorso e dell'assistenza alle popolazioni colpite da catastrofe o calamità naturale, ma anche di predisporre gli strumenti atti a promuovere e coordinare l'azione preventiva; cioè a mobilitare i poteri pubblici in direzione di quelle opere e misure che possono ridurre le conseguenze di eventi calamitosi. Sotto questo profilo l'azione del Comitato interministeriale della protezione civile e quella del Comitato regionale di protezione civile (non previsto nel testo originario del disegno di legge) si integra con la politica di programmazione, costituendone un aspetto particolare, cioè quello della « politica della protezione civile ».

Pertanto con il disegno di legge n. 335, nel testo predisposto dalla Commissione, si vogliono considerare tutti i compiti della protezione civile che possono riassumersi in: provvedimenti a lunga scadenza, provvedimenti immediati, provvedimenti dilazionati.

Detti provvedimenti devono essere tutti previsti e pianificati per tipo di calamità.

I provvedimenti a lunga scadenza sono quelli tendenti ad evitare o ridurre le probabilità dell'insorgere di una possibile calamità e in generale quelli che hanno attuazione prima del verificarsi della catastrofe stessa.

I provvedimenti immediati sono quelli che hanno attuazione al prodursi della catastrofe.

I provvedimenti dilazionati sono quelli che hanno attuazione al cessare dello stato di emergenza o prima, quando però non sono di intralcio allo svolgimento delle operazioni di soccorso. Comunque questi provvedimenti hanno lo scopo di ripristinare l'efficienza delle zone disastrose entro il minor tempo possibile anche con opere a carattere permanente.

I provvedimenti a lunga scadenza comprendono, ad esempio: esecuzione di opere idrauliche per la regolazione dei corsi di acqua, di opere marittime per la protezione dei terreni bassi, distribuzioni urbanistiche, territoriali, scelta dell'ubicazione di installazioni ad alta concentrazione di energia, costruzione di rifugi atomici, opere di rimboschimento, formazione di scorte di viveri, di medicinali, di materiali di difesa, ecc. L'esecuzione di detti provvedimenti rientra naturalmente nelle competenze istituzionali dei vari ministeri e degli enti locali, ma sulla base dei programmi elaborati dal Comitato regionale e coordinati dal Comitato interministeriale.

I provvedimenti immediati riguardano le operazioni di intervento e di primo soccorso alle popolazioni colpite da una catastrofe e si esplicano mediante servizi di emergenza opportunamente organizzati, coordinati e diretti. Questo settore di interventi è affidato alla responsabilità del Ministero dell'interno.

Nel nuovo quadro delineato dal disegno di legge in esame che prevede al vertice di tutta l'organizzazione della protezione civile un organismo collegiale (il Comitato interministeriale della protezione civile) si precisano le nuove funzioni della direzione generale dei servizi antincendi e della protezione civile del Ministero dell'interno, funzioni esecutive e di segreteria del Comitato interministeriale, nonché di raccordo con le strutture regionali.

Nell'ambito regionale, la direzione dei servizi operativi è affidata al commissario del Governo nella regione e per i casi di calamità particolarmente grave, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio, può essere affidata ad un apposito commissario.

Ma se unanime è stato il riconoscimento della necessità, in occasione di rilevanti sciagure, di una autorità capace di assicurare una direzione unitaria alla fase di intervento di emergenza, il discorso è stato invece particolarmente vivace e contrastante sul problema di chi, in caso di calamità grave, è chiamato ad assumere sul posto la direzione dei servizi di soccorso.

La minoranza comunista ha sostenuto che la direzione degli interventi operativi spetti al presidente della Regione. La maggioranza della Commissione ha invece ribadito che la responsabilità primaria della protezione civile spetta al potere centrale trattandosi di materia non compresa tra quelle previste dall'articolo 117 della Costituzione e pertanto il Governo deve avere effettivi poteri di intervento. Non si può d'altra parte pretendere di dare alle

Regioni poteri di intervento al verificarsi della calamità e al Governo la responsabilità politica degli interventi stessi.

La maggioranza della Commissione ha tuttavia ravvisato l'esigenza di garantire una partecipazione degli Enti locali e al riguardo ha proposto l'istituzione di un Comitato regionale della protezione civile, composto prevalentemente dalle istanze democratiche locali, sotto la presidenza del presidente della Regione, e con autonomi poteri di programmazione dell'azione preventiva — giustamente da tutti sottolineata come momento di grande rilievo contro il ripetersi di eventi calamitosi — e con funzioni di collaborazione nella fase di emergenza.

In sede di comitato dei nove, al quale la Commissione ha demandato, a norma dell'articolo 30-bis del Regolamento, la formulazione definitiva del testo degli articoli, si è posto il problema da parte comunista di specificare nel testo, in forma aggiornata, i poteri richiamati dal terzo comma dell'articolo 3. La maggioranza si è dichiarata non contraria, ma ha preferito rimettere la questione all'Assemblea.

Di particolare ampiezza, nel disegno di legge in esame, è lo spazio dedicato alla ristrutturazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla regolamentazione di alcuni problemi di natura economico-sindacale, da tempo nelle legittime attese della benemerita categoria.

Con il regio decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1939, n. 960, venne istituita la direzione generale dei servizi antincendi e creato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dando l'avvio a quello che è l'attuale e moderno complesso dei servizi antincendi e di protezione civile. Tuttavia alla fusione dei vecchi corpi municipali ed allo sviluppo parallelo dei mezzi tecnici e dei compiti affidati al Corpo negli anni successivi all'ultimo conflitto (basti pensare alla necessità di conformarsi allo sviluppo urbanistico ed all'incremento tecnico ed industriale del nostro Paese) non è mai seguita una completa ristrutturazione del Corpo, che ora viene articolato in modo organico e decentrato.

La ristrutturazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (che conserva la tradizionale denominazione) si ricollega da un lato ai nuovi più vasti compiti affidati alla direzione generale dei servizi antincendi e della protezione civile, dall'altro alla regionalizzazione della organizzazione della protezione civile

(Comitato regionale, ufficio regionale di protezione civile).

Proprio perché la ristrutturazione del Corpo ed il suo potenziamento si giustificano con la nuova normativa sulla protezione civile che fa del Corpo stesso il perno del sistema di pronto intervento, la maggioranza della Commissione ebbe a respingere, in sede legislativa, la proposta di stralcio avanzata da parte comunista — ai fini di un separato esame — delle norme riguardanti il trattamento economico e giuridico del personale dei vigili del fuoco. Infatti la riduzione dell'orario di lavoro si collega e si rende possibile con il riordinamento e potenziamento degli organici che a loro volta sono in funzione delle nuove strutture in cui il Corpo viene ad operare.

Tra le norme di maggiore rilievo si richiama l'attenzione sul conferimento di maggiori e precise responsabilità di guida ai comandi tecnici e sull'affidamento al Corpo dell'organizzazione dei volontari.

Infatti gli articoli 8-bis, ter e quater, introducono nel disegno di legge un elemento innovativo di particolare importanza.

In occasione delle gravi calamità registrate nel nostro paese si è sempre verificato il concorso spontaneo e generoso di cittadini alle operazioni di soccorso.

La partecipazione corale dei giovani è stata sempre sottolineata come interessante conferma del profondo sentimento di solidarietà umana che anima le nuove generazioni dell'Italia democratica. Il valore psicologico che sulle popolazioni colpite determinano tali episodi di partecipazione, è indubbio. Ma esso si tradurrà anche in grande efficacia operativa con l'organizzazione dei volontari decisa alla unanimità dalla Commissione.

Tale organizzazione riuscirà a qualificare gli interventi con la necessaria istruzione tecnica, con gli adeguati supporti logistici, con comandi efficienti. Il rafforzamento del Corpo dei vigili del fuoco previsto dai nuovi ruoli organici e le norme di natura economico-sindacale (orario di lavoro, prestazioni straordinarie, ecc.) tendono a porre l'organizzazione del Corpo nelle condizioni idonee ad affrontare, oltre ai già gravosi compiti attuali, i nuovi più impegnativi momenti.

Nel corso del dibattito avvenuto in Commissione, è anche emersa l'esigenza — non tradotta in proposta formale — di prevedere, nei nuovi organici, la figura dell'ispettore

medico, riducendo il numero degli ispettori ginnico-sportivi.

La nuova organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non può, infatti, ignorare un aspetto importante della preparazione tecnica dei vigili, cioè quello relativo alle istruzioni di pronto soccorso, nonché quello del coordinamento dell'opera dei medici volontari.

Onorevoli colleghi, concludendo la loro relazione sul disegno di legge n. 3946: « Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità » presentato dal Governo il 23 marzo 1967, gli onorevoli Gagliardi e Dagnino così si esprimevano nella passata legislatura: « per quanto sopra esposto riteniamo di dovervi raccomandare caldamente la sollecita approvazione del disegno di legge, sicché al più presto, anche l'Italia possa giovare di un efficace ed adeguato sistema di protezione civile che la metta al riparo, nella ipotesi di nuove calamità, dal vedere resa più difficile e meno produttiva l'opera di soccorso in favore delle vite umane e dei beni dei nostri concittadini. In tal modo il Parlamento avrà dato una risposta tempestiva alla pressante richiesta che sale dagli enti locali, dalle varie organizzazioni, dal nostro popolo, risposta che non senza assumersi notevoli responsabilità potrebbe essere ancora una volta delusa ».

La risposta del Parlamento, purtroppo, non fu tempestiva.

Dal 1950 il paese aspetta una legge aggiornata in materia di protezione civile. Il disegno di legge n. 335 viene presentato con le notevoli modifiche introdotte dalla maggioranza della Commissione e intese a sintonizzarle con le esigenze che le recenti dolorose esperienze hanno posto in rilievo.

L'intenso lavoro svolto da tutta la Commissione per articolare, intorno alla proposta del Governo, un provvedimento organico, rispettoso delle autonomie locali e al tempo stesso capace di consentire rapidità ed efficienza agli interventi di soccorso immediato e articolata partecipazione all'opera di prevenzione, mi autorizza a sperare che questa volta non si manchi all'appuntamento con la grave responsabilità che tutti noi riteniamo, cioè di difendere nel miglior modo possibile e con ogni mezzo disponibile la vita dei cittadini.

ZAMBERLETTI, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge governativo n. 335 recante « Norme per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile » è, come è noto, il risultato ultimo di un dibattito complesso e travagliato su un problema di vitale importanza per un paese come il nostro, funestato ripetutamente da ricorrenti calamità naturali, quando non anche da sciagure come quella del Vajont. Questo dibattito ha impegnato il Parlamento, sia pure a intermittenza, dagli inizi degli anni '50 fino ad oggi e ha visto, ogni volta, il Governo sconfitto nella sua pretesa di circoscrivere il problema a pura e semplice « misura di polizia » e, in una con questo, di barattare sotto la innocente denominazione di « difesa civile » il tentativo di ripristinare l'infausta pratica dello stato d'assedio.

E se è pur vero che, anche in virtù della tenace battaglia della opposizione di sinistra, la seconda Commissione ha purgato il disegno di legge governativo n. 335 da ogni riferimento esplicito a quella impostazione, è altrettanto vero che il testo del provvedimento in esame resta impermeato da una concezione burocratica e accentratrice in profondo ed esplicito contrasto con la lettera e con lo spirito della Costituzione. Così, in questo caso (come in altri), alla vecchia e sconfitta concezione autoritaria dello Stato-poliziotto si sostituisce la « nuova » concezione autoritaria dello « Stato prefettizio ». Infatti presupporre, come si fa nel disegno di legge governativo, che basti « articolare » regionalmente la struttura del servizio della protezione civile e istituire appositi comitati regionali (democratici nella composizione, ma senza potere alcuno in quanto organi consultivi del commissario di Governo alla regione) per soddisfare pienamente il dettato costituzionale (Stato fondato sulle autonomie), è pura mistificazione. Una simile impostazione del problema sottintende, esplicitamente, una concezione delle regioni come struttura amministrativa meramente « aggiuntiva » dell'attuale ordinamento, burocratico e accentrato, dello Stato.

E non è a caso che il disegno di legge governativo n. 335 affronta il problema pressoché esclusivamente sotto il profilo organizzativo (come, del resto, sottolinea esplici-

tamente il titolo stesso del provvedimento). Infatti in esso il sistema di protezione civile si riduce a un meccanismo di emergenza, magari anche preordinato nei dettagli (almeno nelle intenzioni), ma assolutamente impotente a prevenire eventi calamitosi quali ha conosciuto il nostro paese in questi ultimi decenni. Nulla muta nella sostanza l'affidamento al Ministro dell'interno e a un Comitato interministeriale di compiti promozionali nello studio e nella ricerca di misure e interventi atti a prevenire calamità e catastrofi perché il problema non è tanto tecnico, quanto soprattutto politico. Così come nulla muta nella sostanza l'affidamento ai comitati regionali di analoghi compiti promozionali a livello locale, quando essi sono spogliati di poteri reali. Se a questo si aggiunge il fatto che l'organizzazione del meccanismo di emergenza è ordinata secondo un criterio burocratico, rigidamente gerarchico (dal Ministero dell'interno ai commissari di Governo alla regione o ai commissari governativi straordinari), il quadro è completo.

L'istituzione del servizio nazionale della protezione civile non può essere concepita esclusivamente come misura di mera organizzazione del soccorso e dell'assistenza alle popolazioni colpite da calamità, ma soprattutto come strumentazione dell'azione pubblica per prevenire, nelle loro cause strutturali, e per fronteggiare, in tutte le loro conseguenze, gli eventi calamitosi. È la lezione che tutti hanno colto — anche se troppi e troppo rapidamente, poi, se ne sono dimenticati — nelle ricorrenti calamità che di anno in anno sono venute seminando lutti e rovine in tante parti d'Italia, fino alla sciagura che nei giorni scorsi ha sconvolto la città di Genova.

In questo senso si può ben parlare di una politica della protezione civile intesa come una specificazione — con sue proprie implicazioni tecniche e operative — della politica di piano. Infatti se le cause di sciagure come quella di Genova sono innanzitutto da ricercare, per unanime riconoscimento, nell'uso che si è fatto del territorio (dissesto idrogeologico, disordine urbanistico, depauperamento della montagna), una politica di prevenzione di simili eventi calamitosi è prima di tutto una politica di riequilibrio e di pianificazione, eco-

nomica e territoriale, che incida profondamente sulle cause strutturali di simili fenomeni.

Analogamente l'intervento pubblico per la ricostruzione nell'area devastata dall'evento calamitoso, se non vuole risolversi in un mero intervento di ripristino che nulla modifica nella morfologia del territorio e nelle condizioni ambientali della zona colpita finendo — troppo spesso — per cristallizzare i guasti dell'evento calamitoso, presuppone una politica di piano che restituisca l'ambiente all'uomo a cominciare dal riassetto del territorio e dalla riorganizzazione degli insediamenti produttivi e residenziali, su esso insistenti, in funzione del suo riequilibrio e del suo sviluppo.

Tutto questo nulla toglie alla rilevanza del momento tecnico e operativo dell'intervento di emergenza. Anzi ne reclama una riorganizzazione strutturale e un potenziamento sostanziale sia sotto il profilo della preparazione dell'intervento in eventi calamitosi o catastrofici connessi a fenomeni naturali non preventivamente controllabili, alle alterazioni ambientali provocate dall'uso arbitrario e disordinato di nuove tecniche produttive, a guasti improvvisi in impianti specializzati ad alto potenziale di pericolosità sia, soprattutto, sotto il profilo dell'efficienza e della tempestività nell'opera di soccorso e di prima assistenza.

Infatti non va dimenticato che da Genova a Valle Mosso, dalla Valle del Belice al Vajont, da Firenze a Venezia, per risalire via via fino alle alluvioni della Calabria e del Polesine, ogni volta il meccanismo dell'intervento di emergenza — così com'è ordinato e organizzato oggi — non ha funzionato, inceppandosi e frantumandosi alle prime difficoltà, proprio mentre — a fronte del suo fallimento — è venuta consolidandosi la pratica dell'organizzazione dal basso dell'opera di soccorso e di ripristino a conferma della vitalità e della potenzialità degli istituti democratici di base e della capacità di autogoverno e di autogestione della società civile.

Per tutto questo la protezione civile va intesa come uno dei compiti fondamentali dello Stato e, perciò, nell'articolazione regionale e democratica nel nostro ordinamento statale — così come deve essere secondo la lettera e lo spirito della Costituzione — va individuata la struttura portante dell'istituendo servizio, di modo che l'azione pubblica per la prevenzione, per l'intervento di emergenza, per la ricostruzione veda impegnati organicamente tutti gli strumenti e tutte le energie di cui c'è bisogno per conseguire compiutamente i suoi scopi.

A questo fine il legislatore deve dettare la normativa in materia, indicando soltanto gli obiettivi e le direttrici di fondo della politica e della organizzazione della protezione civile per affidare agli organi dello Stato (governo, regioni, enti locali) il compito di predisporre — in concorso fra loro e con la collaborazione di tutti gli istituti, enti, organismi interessati — le scelte operative e la strumentazione in modo da aderire pienamente alle esigenze e alle condizioni di ogni territorio e, al tempo stesso, garantire l'unitarietà del servizio a scala nazionale, secondo i seguenti criteri:

1) struttura del servizio articolata, a livello politico, sugli organi fondamentali dello Stato e, a livello operativo, su una direzione generale della Presidenza del Consiglio (in quanto momento centrale di un coordinamento che coinvolge competenze e funzioni di diversi dicasteri e dell'insieme degli organi costituzionali, centrali e periferici, dello Stato) e su una corrispondente struttura, regionale e periferica, predisposta dalle Regioni in relazione al modo proprio di ciascuna di organizzarsi e strumentare le sue funzioni e competenze;

2) programmazione della politica e dell'organizzazione della protezione civile secondo la normativa per la programmazione economica, di modo che programmi e piani siano, sotto il profilo della formazione, il risultato unitario di un concorso articolato e capillare di tutti gli organi dello Stato e di tutti gli organismi interessati e realizzino, sotto il profilo operativo, la tempestività dell'esecuzione nell'unitarietà degli indirizzi e nella articolazione, territoriale e funzionale, delle scelte e degli impieghi;

3) preminenza del ruolo delle regioni e degli istituti democratici di base come condizione dell'unitarietà della politica e dell'organizzazione del servizio a scala nazionale e locale e, insieme, della sua efficienza e funzionalità in corrispondenza alle esigenze e alle condizioni dettate dalla realtà territoriale o dalla circostanza.

Infine per quanto riguarda la seconda parte del disegno di legge n. 335 — Regolamentazione della struttura interna del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del relativo trattamento economico del personale — si rende necessario un apposito provvedimento che separi le questioni relative al Corpo dei vigili del fuoco, che hanno una loro autonomia, dalla complessa materia della protezione civile.

TERRAROLI, *Relatore di minoranza.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

N. 335

ART. 1.

Il Ministero dell'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante l'apporto di tutti gli enti pubblici, territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe.

Agli effetti di cui al precedente comma, il Ministero dell'interno impartisce le direttive generali in materia di protezione civile e, in caso di calamità naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attività svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici e territoriali.

Restano salve le competenze del Ministero dei lavori pubblici di cui al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1584, per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi tecnici del Genio civile concernenti le calamità naturali o catastrofi o intesi a prevenirle e del Ministero della sanità per ciò che si riferisce alla direzione e all'organizzazione dei servizi sanitari.

Restano salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso ove previsti dagli statuti speciali.

Ai fini della presente legge s'intende per calamità naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni di pericolo che comporti o possa

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Ai fini della presente legge s'intende per calamità naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

ART. 1-bis.

Il Ministero dell'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe.

Identico:

Identico:

Identico:

Soppresso.

comportare grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la sua natura o estensione debba essere fronteggiata con interventi tecnici straordinari.

ART. 1-ter.

Ai fini di cui al precedente articolo è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Comitato interministeriale della protezione civile.

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduto dal Ministro dell'interno e di esso fanno parte i Ministri del tesoro, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'agricoltura e foreste e della sanità.

Il Comitato interministeriale della protezione civile ha i compiti seguenti:

a) promuove lo studio e la pianificazione dei provvedimenti a lungo termine atti ad evitare o ridurre le probabilità dell'insorgere di una possibile e prevedibile calamità naturale o catastrofe ed in generale ogni misura attuabile prima del verificarsi di essa;

b) promuove il coordinamento dei piani di emergenza per l'attuazione dei provvedimenti immediati da assumersi al verificarsi dell'evento;

c) promuove gli studi relativi alla predisposizione degli interventi governativi da adottare durante le operazioni di soccorso nonché quelli occorrenti dopo la cessazione dello stato di emergenza;

d) promuove la raccolta e la divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione civile.

Alle funzioni di segreteria ed all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato interministeriale della protezione civile provvede il Ministero dell'interno — Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Il Comitato interministeriale della protezione civile si avvale della collaborazione di una Commissione interministeriale tecnica, composta dai rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici interessati.

La composizione della Commissione di cui al precedente comma è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. La Commissione è presieduta dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

ART. 2.

Le segnalazioni inerenti al pericolo o al verificarsi di calamità naturale o catastrofe, nonché agli accertamenti di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, sono immediatamente comunicate al Ministero dell'interno, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero della sanità, nonché ai prefetti delle province interessate e contermini.

ART. 3.

Qualora si tratti di catastrofe o calamità naturale particolarmente grave o che interessi più regioni o più province, si può provvedere alla nomina di uno o più commissari per assumere sul posto, ai fini della necessaria unità, la direzione dei servizi di soccorso ed attuare le direttive generali ed il coordinamento di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Alla dichiarazione di catastrofe o calamità naturale particolarmente grave ed alla nomina del commissario si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Al Ministro dell'interno o, in sua vece, al commissario nominato ai sensi del precedente comma, nei cui confronti il Ministro dell'interno esercita poteri di direzione e di coordinamento, fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni, civili e militari — centrali e periferiche — di enti pubblici e di privati, onde assicurarne la maggiore tempestività e il più coordinato e armonico impiego. La medesima autorità esercita i poteri stabiliti dal capo secondo del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, e ad essa fanno altresì capo i collegamenti, i mezzi ed il personale ivi previsti.

ART. 2.

Le segnalazioni inerenti al pericolo od al verificarsi di calamità naturali o catastrofi nonché agli accertamenti di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, e del relativo regolamento di applicazione, sono immediatamente comunicate al Ministero dell'interno che ne dà urgente notizia ai Dicasteri ed agli Enti interessati.

Vengono altresì trasmesse nel modo più rapido al Ministero dell'interno tutte le possibili informazioni sull'entità del disastro e sullo svolgimento dei soccorsi.

Al verificarsi dell'evento calamitoso viene data immediata attuazione ai piani di emergenza per i territori colpiti.

ART. 3.

Qualora si tratti di catastrofe o calamità naturale particolarmente grave, dichiarata ai sensi del successivo comma, si può provvedere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, alla nomina di uno o più commissari per assumere sul posto, ai fini della necessaria unità, la direzione dei servizi di soccorso ed attuare le direttive generali ed il coordinamento di cui al secondo comma dell'articolo 1-bis. Nello stesso decreto viene fissata la durata in carica del commissario.

Alla dichiarazione di catastrofe o calamità naturale particolarmente grave si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Presidente delle giunte delle regioni interessate.

Al Ministro dell'interno o al commissario nominato ai sensi del primo comma, fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni, civili e militari — centrali e periferiche — di enti pubblici e di privati, onde assicurarne la maggiore tempestività ed il più coordinato e armonico impiego. La medesima autorità esercita i poteri stabiliti dal capo secondo del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, e ad essa fanno altresì capo i collegamenti, i mezzi ed il personale ivi previsti.

Restano salve le potestà affidate ai prefetti dal predetto regio decreto-legge n. 2389.

Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle Forze armate, che potranno essere impiegate anche in unità organiche elementari, essi saranno richiesti, in occasione di calamità naturali o catastrofe, dal Ministro dell'interno o dal commissario nominato o dal prefetto, al Ministro della difesa o alla autorità da esso delegata.

ART. 4.

Il Ministero dell'interno:

a) cura la realizzazione delle opere di urgente necessità e delle attrezzature e predisporre ogni necessaria misura per l'informazione e la protezione della popolazione civile;

b) provvede alla costituzione di reparti mobili di immediato impiego del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, attrezzati per interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe, di nuclei elicotteri e sommozzatori, nonché di reparti di soccorso pubblico e di centri assistenziali di pronto intervento per il primo aiuto alle popolazioni stesse, utilizzando, ove possibile, l'organizzazione dei Centri raccolta profughi ancora funzionanti;

c) promuove lo studio dei problemi attinenti alla protezione ed al soccorso della popolazione civile e la divulgazione di ogni notizia, concernente la materia, utile al pubblico;

d) cura l'istruzione, l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile del personale civile delle altre amministrazioni statali, d'intesa con le medesime, e di enti pubblici nonché di private organizzazioni e di cittadini che volontariamente offrono la prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile.

Restano salve, ai fini del precedente comma, le competenze del Ministero della sanità per quanto attiene all'organizzazione dei servizi della Croce rossa italiana.

Per le volontarie prestazioni di cui alla lettera d) del primo comma nessun rapporto si instaura con l'amministrazione, la quale

Soppresso.

Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle Forze armate, che potranno essere impiegate anche in unità organiche elementari, essi saranno richiesti, in occasione di calamità naturali o catastrofe, dal Ministro dell'interno o dal commissario nominato al Ministro della difesa o alla autorità da esso delegata.

ART. 4.

Il Ministero dell'interno:

a) predisporre ed attua i provvedimenti necessari per assicurare in caso di calamità naturale o catastrofe i seguenti servizi:

1) interventi tecnici urgenti;

2) assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite.

Per l'esecuzione dei compiti di cui al precedente numero 1) il Ministero dell'interno provvede mediante il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella cui organizzazione sono costituiti reparti mobili di immediato impiego specialmente attrezzati e nuclei elicotteri e sommozzatori. Per i compiti di cui al numero 2) si provvede mediante reparti di soccorso pubblico e centri assistenziali di pronto intervento per il primo aiuto alle popolazioni.

b) cura la realizzazione delle opere di urgente necessità e delle attrezzature occorrenti per la protezione della popolazione civile;

c) cura, tramite il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'istruzione, l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile di cittadini che volontariamente offrono la prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile.

Restano salve le competenze del Ministero della sanità per quanto attiene alla organizzazione dei servizi della Croce rossa italiana, la quale può anche convogliare soccorsi provenienti dall'estero da parte delle altre società di Croce rossa.

Restano salve, altresì, le competenze del Ministero della difesa nei confronti del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie, quali risultano fissate dalla relativa legislazione di istituto.

Per le volontarie prestazioni di cui alla lettera c) nessun rapporto si instaura con l'Amministrazione la quale è peraltro tenuta

è peraltro tenuta ad assumere a proprio carico oneri assicurativi che garantiscano prestazioni pari a quelle previste per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Ai fini di cui al primo comma presso il Ministero dell'interno è istituito, quale organo consultivo, il « Comitato interministeriale della protezione civile », alla cui costituzione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ad assumere a proprio carico oneri assicurativi che garantiscano prestazioni pari a quelle previste per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Soppresso.

ART. 4-bis.

Il commissario del Governo nella regione, in relazione anche a quanto previsto dall'articolo 124 della Costituzione, provvede, nell'ambito della circoscrizione regionale, all'esecuzione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno per la organizzazione e la predisposizione dei servizi della protezione civile, attuando, salvo quanto previsto dall'articolo 3, il coordinamento di tutte le attività svolte dall'Amministrazione dello Stato e dagli altri enti pubblici e privati nel campo della protezione, del soccorso e dell'assistenza, curando le intese e le predisposizioni necessarie per il soccorso alle popolazioni e alle località colpite da catastrofe o calamità naturali che investano la regione e assumendo, in tali circostanze, la diretta responsabilità dei servizi operativi.

In ogni capoluogo di regione è istituito, con decreto del ministro dell'interno, il Comitato regionale per la protezione civile.

Il Comitato è composto: dal presidente della giunta regionale, o da suo delegato, che lo presiede; dai presidenti delle amministrazioni provinciali della regione e dai sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, o loro delegati; dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco; dal direttore dell'ufficio regionale della protezione civile; dal rappresentante della Croce rossa italiana. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare, senza voto deliberativo, esperti e rappresentanti di altri enti e istituzioni operanti nell'ambito regionale.

Il Comitato regionale per la protezione civile provvede, nell'ambito regionale, ai compiti di studio e di programmazione di cui al terzo comma dell'articolo 1-ter, sulla base anche delle indicazioni e delle proposte formulate dalla regione, in armonia con gli indirizzi di sviluppo e di pianificazione predisposti dagli organi per la programmazione economica. I programmi e gli studi predi-

sposti dal comitato regionale sono trasmessi al Ministero dell'interno per il loro coordinamento nazionale da parte del Comitato interministeriale della protezione civile.

Il Comitato regionale, inoltre, predispone programmi intesi a dare, in occasione di calamità naturali o catastrofi, il possibile contributo della regione ai soccorsi alle popolazioni colpite e a fornire, in particolare, ogni utile apporto per quanto concerne l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera e per il rapido ripristino della viabilità, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale.

Il Comitato regionale per la protezione civile è inoltre organo consultivo del Commissario del Governo nella Regione.

In relazione a quanto previsto nei precedenti commi, presso il commissariato del Governo è costituito l'« ufficio regionale della protezione civile ».

ART. 5.

Nell'ambito della provincia, il prefetto, oltre a quanto istituzionalmente previsto dall'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, dal regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e dalla presente legge:

a) cura l'esecuzione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno per la organizzazione dei servizi della protezione civile;

b) attua, salvo quanto previsto nell'articolo 3, il coordinamento di tutte le attività svolte dalle amministrazioni dello Stato, dalle amministrazioni comunali e dagli altri enti pubblici e privati nel campo della protezione, del soccorso e della assistenza alle popolazioni ed alle località colpite da catastrofe o calamità naturali.

Ai fini di cui al precedente comma, presso ogni prefettura è istituito un ufficio di protezione civile e, quale organo consultivo, il « Comitato provinciale della protezione civile », la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della sanità. Del Comitato devono comunque far parte il presidente dell'amministrazione provinciale ed il sindaco del comune capoluogo di provincia.

Soppresso.

ART. 6.

Per le esigenze dei centri assistenziali di cui all'articolo 4, lettera *b*), nonché degli uffici di protezione civile di cui al precedente articolo, il Ministero dell'interno può avvalersi dei profughi che, almeno dal 1° gennaio 1964, si trovino utilizzati con mansioni impiegatizie o salariali presso i centri raccolta profughi e le prefetture.

La posizione dei profughi di cui al precedente comma, che si trovino utilizzati con mansioni impiegatizie, è regolarizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'applicazione della disciplina giuridica ed economica del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

La posizione dei profughi di cui al primo comma, che si trovino utilizzati con mansioni salariali, è regolarizzata con l'inquadramento, in soprannumero, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base alle mansioni svolte, nella pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno.

Per la regolarizzazione è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego.

Si prescinde dal limite massimo di età.

Agli effetti del trattamento di quiescenza, il periodo durante il quale sono state svolte, presso i centri di raccolta profughi e le prefetture, le mansioni impiegatizie o salariali è considerato periodo di servizio civile non di ruolo, riscattabile a domanda.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui trattasi può optare per la iscrizione alle assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti. In tal caso la regolarizzazione per il periodo di cui al precedente comma, della posizione assicurativa è eseguita prescindendo dai termini di prescrizione e senza oneri per interessi di mora.

Con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive norme integrative e modificative, i profughi di cui al secondo comma, i quali compiano, con l'inizio della data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di servizio previsti dall'articolo 1 del citato decreto legislativo, sono collocati nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente alla categoria di appartenenza.

Soppresso.

ART. 7.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco — ferme restando le altre attribuzioni previste dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive disposizioni — assume la denominazione di « Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile ».

La « Direzione generale dei servizi antincendi » assume la denominazione di « Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi ».

I ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi del Ministero dell'interno — i quali assumono la denominazione di « Ruoli organici dei servizi antincendi e di protezione civile » — e quelli dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile sono stabiliti dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'articolo 15 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è stabilito in 2.700 unità per l'anno 1968 ed in 4 mila unità dall'anno 1969.

I posti portati in aumento negli organici di cui al terzo comma sono conferiti nel periodo di cinque anni, nei limiti, per ciascun anno, stabiliti nell'allegata tabella D.

ART. 7.

La direzione generale dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno assume la denominazione di « Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi ».

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le attribuzioni previste dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive disposizioni, è costituito secondo il seguente ordinamento:

- a) ispettore generale capo del Corpo;
- b) servizio tecnico centrale;
- c) scuole centrali antincendi e di protezione civile;
- d) centro studi ed esperienze;
- e) ispettorati regionali o interregionali;
- f) comandi provinciali;
- g) distaccamenti e posti di vigilanza;
- h) colonne mobili di soccorso.

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei servizi interregionali, regionali e locali di cui sopra sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.

L'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in conformità alle istruzioni del direttore generale, presiede e dirige l'organizzazione generale dei servizi tecnici del Corpo, le attività delle scuole centrali antincendi e di protezione civile e del centro studi ed esperienze, l'attività degli ispettorati regionali o interregionali e dei comandi provinciali, coordinandole con quelle del servizio tecnico centrale di cui è responsabile; sovrintende ai servizi ispettivi sull'attività tecnica dei comandi provinciali del Corpo nazionale, al fine di assicurarne e potenziarne l'efficienza; rappresenta, quale membro di diritto, i servizi della protezione civile in seno alla commissione centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili; presiede la commissione centrale per gli acquisti di mezzi e di materiale tecnico; formula proposte sulla programmazione delle forniture, l'assegnazione e la gestione dei materiali, la progettazione e la direzione dei lavori e degli impianti del Corpo; è chiamato ad esprimere il parere sulla normativa e sulle istruzioni in tema di prevenzione antincendio e antinfortunistica. È componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile.

Gli ispettori regionali o interregionali coordinano le attività dei comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di protezione civile; esercitano il comando della colonna mobile di soccorso costituita nell'ambito del-

l'ispettorato, curandone l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego; svolgono le funzioni ispettive generali loro demandate, nonché il controllo sull'attività dei servizi di prevenzione antincendio espletati dai comandi provinciali, per assicurarne uniformità di applicazione e di indirizzo interpretativo. In caso di pubblica calamità, l'ispettore regionale o interregionale assume la responsabilità dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unità chiamate ad operare nell'ambito regionale o interregionale e di ogni altro reparto del Corpo. Lo stesso ispettore od altro ispettore generale appositamente designato, sovrintende altresì, sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso.

ART. 7-bis.

I ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi del Ministero dell'interno — i quali assumono la denominazione di « Ruoli organici dei servizi antincendi e di protezione civile » — e quelli dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'articolo 15 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è stabilito in 2.700 unità per l'anno 1970 ed in 4.000 unità dall'anno 1971.

I posti portati in aumento negli organici di cui al primo comma sono conferiti nel periodo di cinque anni, nei limiti, per ciascun anno, stabiliti nell'allegata tabella E.

Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge il 50 per cento dei posti disponibili nella qualifica di vigile verrà conferito mediante concorsi per titoli riservati ai vigili volontari in servizio temporaneo alla data di entrata in vigore della presente legge trattenuti in servizio temporaneo fino all'espletamento dell'ultimo dei concorsi ad essi riservati.

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nel grado di vice brigadiere sono conferiti mediante concorsi per titoli riservati ai vigili scelti che abbiano conseguito l'idoneità all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la promozione alle qua-

lifiche di ispettore superiore e di primo coadiutore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati in ruolo quando abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nelle qualifiche rispettivamente di primo ispettore e di coadiutore.

Il ruolo degli aiutanti dei servizi speciali antincendi - carriera esecutiva - istituito con legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è trasformato in ruolo dei segretari dei servizi antincendi - carriera di concetto. A coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di aiutante capo, aiutante principale, primo aiutante e aiutante aggiunto viene attribuita, rispettivamente, la qualifica di primo segretario, segretario, segretario aggiunto e vice segretario nel ruolo segretari dei servizi antincendi di cui alla allegata tabella *D*. L'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza è conservata nel ruolo trasformato ed è valida agli effetti della progressione di carriera. Al personale del ruolo predetto si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 7-ter.

All'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministero dell'interno provvede, infine, con il proprio personale all'espletamento dei servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile ».

ART. 7-quater.

Il secondo comma dell'articolo 81 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è abrogato.

I compensi per le prestazioni straordinarie rese dai sottufficiali, vigili scelti e vigili fuori dai turni ordinari di servizio sono attribuiti secondo i criteri e nelle misure previste per il corrispondente personale civile dello Stato.

Le ore di servizio eccedenti l'orario di obbligo di 46 ore settimanali, a decorrere dal 1° ottobre 1969, e di 44 ore settimanali, a decorrere dal 1° gennaio 1971, rese nei turni ordinari di servizio della durata di 24 ore consecutive, sono retribuite con i compensi previsti dal precedente comma nella misura feriale diurna.

L'orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali a decorrere dal 1° gennaio 1973.

ART. 8.

I vigili ausiliari di leva, arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, militari di leva a tutti gli effetti, sono, allo atto del congedamento, iscritti negli appositi quadri del personale volontario dei Comandi provinciali di residenza, fino al compimento dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento in congedo assoluto dei militari dell'Esercito.

Il secondo comma dell'articolo 69 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è abrogato.

Il personale di cui al primo comma finché resta iscritto nei quadri dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco e della protezione civile, è esonerato dal richiamo alle armi per istruzioni e dal richiamo in caso di mobilitazione.

I richiami in servizio del personale predetto, ai fini dell'addestramento nei servizi della protezione civile, sono effettuati dal Ministero della difesa, in applicazione delle disposizioni degli articoli 119 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

ART. 8.

I vigili ausiliari di leva, arruolati nel corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, militari di leva a tutti gli effetti, sono, all'atto del congedamento, iscritti negli appositi quadri del personale volontario dei comandi provinciali di residenza, fino al compimento dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento in congedo assoluto dei militari dell'Esercito.

Soppresso.

Il personale di cui al primo comma finché resta iscritto nei quadri dei comandi provinciali dei vigili del fuoco è esonerato dai richiami alle armi per istruzioni e dal richiamo in caso di mobilitazione.

I richiami in servizio del personale predetto, ai fini dell'addestramento nei servizi della protezione civile, sono effettuati, su proposta del Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, in applicazione delle disposizioni degli articoli 119 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

ART. 8-bis.

Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento del personale volontario mediante chiamata diretta fra i cittadini italiani che ne facciano domanda e che, oltre a tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non abbiano superato gli anni 40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili.

Il personale volontario è iscritto nei quadri dei comandi provinciali in ordine di grado e di anzianità.

Le norme sull'avanzamento del personale volontario saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Fino a quando non sarà emanato tale regolamento, continuano ad applicarsi, per il reclutamento e l'avanzamento del personale volontario, per quanto non in contrasto con le successive norme di legge, le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.

L'articolo 69 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è abrogato.

ART. 8-ter.

L'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« Il personale volontario è tenuto a frequentare periodici corsi di addestramento secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

In occasione di pubbliche calamità o catastrofi, il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località.

Il personale volontario può, inoltre, essere chiamato in servizio temporaneo, nel limite massimo di 20 giorni all'anno, in caso di particolari necessità.

Nei casi previsti dai precedenti commi le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato il posto occupato ».

ART. 8-quater.

L'articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« Il personale volontario è assicurato contro tutti gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, da accertarsi ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente articolo 49, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità.

I massimali sono stabiliti con provvedimento del Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro.

Sono a carico dello Stato le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio ».

ART. 9.

Per il potenziamento delle opere, delle attrezzature e dei mezzi in relazione ai compiti affidati al Ministero dell'interno dall'articolo 4 della presente legge, è autorizzata la spesa straordinaria di 4.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del predetto Ministero in ragione di milioni 1.000 per ciascuno degli anni dal 1968 al 1974 e di milioni 500 per l'anno 1972.

ART. 9.

Per il potenziamento delle opere, delle attrezzature e dei mezzi in relazione ai compiti affidati al Ministero dell'interno dall'articolo 4 della presente legge, è autorizzata la spesa straordinaria di 4.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero in ragione di milioni 1.000 per ciascuno degli anni dal 1970 al 1973 e di milioni 500 per l'anno 1974.

È autorizzata altresì per l'anno 1968 la spesa di milioni 500 per le attrezzature e per i mezzi relativi alle correnti esigenze.

ART. 10.

Per il potenziamento dei servizi istituzionali di assistenza e di soccorso alle popolazioni civili in caso di pubbliche calamità o di emergenza è concesso alla Croce rossa italiana un contributo straordinario di lire 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1972.

ART. 11.

All'onere derivante dalla revisione degli organici e conseguenti spese accessorie di equipaggiamento, casermaggio e mensa valutati per l'anno 1968 in milioni 1.300 ed a quelli di milioni 1.500 e di milioni 200 per lo stesso anno, di cui ai precedenti articoli 9 e 10, si provvede con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato anno 1968.

Alle spese per il funzionamento del Comitato interministeriale della protezione civile e dei Comitati provinciali di cui agli ar-

È autorizzata altresì per l'anno 1970 la spesa di milioni 500 per le attrezzature e per i mezzi relativi alle correnti esigenze.

ART. 10.

Per il potenziamento delle attrezzature mobili e delle dotazioni tecnico-sanitarie di soccorso alle popolazioni civili in caso di pubbliche calamità o di emergenza è concesso alla Croce rossa italiana un contributo straordinario di lire 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1974.

ART. 10-bis.

Il Ministero dell'interno, nei casi in cui occorra attuare interventi di carattere urgente e inderogabile per l'assistenza in natura, da effettuare con distribuzione di materiale vario, in favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, è autorizzato, qualora le scorte esistenti siano insufficienti, a procedere, nei limiti delle occorrenze strettamente indispensabili, ai relativi acquisti mediante la stipulazione di contratti in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 secondo comma limitatamente al parere del Consiglio di Stato, 9, 13 e 15 secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Alla esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente può provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

ART. 11.

All'onere derivante dalla revisione degli organici e conseguenti spese accessorie di equipaggiamento, casermaggio e mensa valutati per l'anno 1970 in milioni 1.300 ed a quelli di milioni 1.500 e di milioni 200 per lo stesso anno, di cui ai precedenti articoli 9 e 10, si provvede con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato anno 1970.

Alle spese per il funzionamento del Comitato interministeriale della protezione civile, della Commissione interministeriale tec-

articoli 4 e 5 si provvede con normali stanziamenti del capitolo 1643 dello stato di previsione del Ministero dell'interno concernente il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni dei servizi antincendi e della protezione civile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con la presente legge.

nica e dei Comitati regionali di cui agli articoli 1-ter e 4-bis si provvede con lo stanziamento del capitolo 1643 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1970 concernente il funzionamento di consigli, comitati e commissioni dei servizi antincendi e della protezione civile e con quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Identico.

ART. 11-bis.

Con appositi regolamenti da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme per la sua esecuzione.

ART. 12.

Identico.

TABELLA A

SERVIZI ANTINCENDI
E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Carriera Direttiva

QUALIFICA	Organico
A) Ufficiali del Ruolo Tecnico	
Ispettore generale capo	n. 1
Ispettore generale	n. 10
Ispettore capo	n. 40
Ispettore superiore	n. 60
Primo ispettore	} n. 140
Ispettore	
TOTALE	n. 251
B) Direttore ginnico-sportivo (a) n. 1	
Ispettore ginnico-sportivo (b)	n. 8
TOTALE	n. 9

(a) La qualifica di Direttore ginnico-sportivo al quale compete lo stipendio annuo lordo di lire 2.582.100 va attribuita mediante scrutinio per merito comparativo, tra gli ispettori ginnico-sportivi che abbiano maturato l'anzianità di 17 anni nel ruolo.

(b) All'Ispettore ginnico-sportivo è attribuito, all'atto della nomina, lo stipendio annuo lordo di lire 1.324.000; lo stesso consegue, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, gli stipendi annui lordi di lire 1.580.000 e di lire 1.991.600 dopo, rispettivamente, due anni di effettivo servizio dalla nomina e 4 anni di effettivo servizio dalla data di decorrenza dello stipendio annuo lordo di lire 1.580.000.

TABELLA A

MINISTERO DELL'INTERNO
SERVIZI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Carriera Direttiva

QUALIFICA	Organico
A) Ufficiali del Ruolo Tecnico	
Ispettore generale capo	n. 1
Ispettore generale	n. 15
Ispettore capo	n. 35
Ispettore superiore	n. 60
Primo ispettore	} n. 140
Ispettore	
TOTALE	n. 251
B) Direttore ginnico-sportivo (a) n. 1	
Ispettore ginnico-sportivo (b)	n. 8
TOTALE	n. 9

(a) La qualifica di Direttore ginnico-sportivo al quale compete lo stipendio annuo lordo di lire 2.478.700 va attribuita mediante scrutinio per merito comparativo, tra gli ispettori ginnico-sportivi che abbiano l'anzianità di 17 anni nel ruolo. Consegue lo stipendio annuo lordo di lire 3.318.100 dopo cinque anni di effettivo servizio dal conseguimento della qualifica.

(b) All'Ispettore ginnico-sportivo è attribuito all'atto della nomina, lo stipendio annuo lordo di lire 1.324.000; lo stesso consegue, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, gli stipendi annui lordi di lire 1.580.000 e di lire 1.991.000 dopo, rispettivamente, due anni di effettivo servizio dalla nomina e 4 anni di effettivo servizio dalla data di decorrenza dello stipendio annuo lordo di lire 1.580.000.

TABELLA B

SERVIZI ANTINCENDI
E DELLA PROTEZIONE CIVILE

*Carriera di Concetto
Ufficiali del Ruolo Tecnico*

QUALIFICA	Organico
Coadiutore capo	n. 5
Coadiutore principale	n. 12
Primo coadiutore	n. 40
Coadiutore	} n. 150
Coadiutore aggiunto	
Vice coadiutore	
TOTALE	n. 207

TABELLA B

SERVIZI ANTINCENDI
E DELLA PROTEZIONE CIVILE

*Carriera di Concetto
Ufficiali del Ruolo Tecnico*

Identica.

TABELLA C

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI
SCELTI E VIGILI PERMANENTI DEL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO E DELLA PROTEZIONE CIVILE

QUALIFICA	Organico
Marescialli di 1 ^a classe n.	100
Marescialli di 2 ^a classe n.	200
Maresciallo di 3 ^a classe n.	350
Brigadieri)	n. 2.000
Vice Brigadieri)	
Vigili scelti n.	2.500
Vigili e allievi vigili n.	5.850
TOTALE n.	11.000

TABELLA C

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI
SCELTI E VIGILI PERMANENTI DEL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO

QUALIFICA	Organico
Marescialli di 1 ^a classe n.	150
Marescialli di 2 ^a classe n.	300
Maresciallo di 3 ^a classe n.	450
Brigadieri)	n. 2.100
Vice Brigadieri)	
Vigili scelti n.	2.500
Vigili e allievi vigili n.	6.500
TOTALE n.	12.000

TABELLA D

RUOLO DEI SEGRETARI DEI SERVIZI
ANTINCENDI

Carriera di concetto

QUALIFICA	Posti di organico
Segretario principale	2
Primo segretario	2
Segretario	} 12
Segretario aggiunto	
Vice Segretario	

TABELLA D

PIANTA PER L'ATTUAZIONE DELL'ORGANICO

Ufficiali del R.T.A.

QUALIFICA	In atto	Anno 1968	Anno 1969	Anno 1970	Anno 1971	Anno 1972
<i>A) Carriera direttiva:</i>						
Ispettore generale capo	1	1	1	1	1	1
Ispettore generale	10	10	10	10	10	10
Ispettore capo	22	30	32	34	36	40
Ispettore superiore	32	44	48	50	53	60
Ispettore)	125	132	134	135	136	140
Primo ispettore)						
	<u>190</u>	<u>217</u>	<u>225</u>	<u>230</u>	<u>236</u>	<u>251</u>
<i>B) Carriera di concetto:</i>						
Coadiutore capo	—	2	3	4	4	5
Coadiutore principale	5	8	9	10	10	12
Primo coadiutore	20	28	31	35	35	40
Coadiutore)	85	113	120	130	135	150
Coadiutore aggiunto)						
Vice coadiutore)						
	<u>110</u>	<u>151</u>	<u>163</u>	<u>179</u>	<u>184</u>	<u>207</u>
<i>C) Carriera ginnico-sportiva:</i>						
Direttore ginnico-sportivo	—	1	1	1	1	1
Ispettori ginnico-sportivi	1	3	4	6	7	8
	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
<i>D) Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:</i>						
Maresciallo di 1 ^a classe	60	70	75	80	86	100
Maresciallo di 2 ^a classe	120	130	145	160	173	200
Maresciallo di 3 ^a classe	200	220	240	260	300	350
Brigadieri e vice brigadieri	1.800	1.850	1.900	1.920	1.931	2.000
Vigili scelti	1.360	1.600	1.700	1.800	2.120	2.500
Vigili	4.460	4.700	4.900	5.000	5.390	5.850
	<u>8.000</u>	<u>8.570</u>	<u>8.960</u>	<u>9.220</u>	<u>10.000</u>	<u>11.000</u>

TABELLA E

PIANTA PER L'ATTUAZIONE DELL'ORGANICO

Ufficiali del R.T.A.

QUALIFICA	In atto	Anno 1970	Anno 1971	Anno 1972	Anno 1973	Anno 1974
<i>A) Carriera direttiva:</i>						
Ispettore generale capo . . .	1	1	1	1	1	1
Ispettore generale	10	12	13	14	14	15
Ispettore capo	22	28	29	30	32	35
Ispettore superiore	32	44	48	50	53	60
Ispettore)	125	132	134	135	136	140
Primo ispettore)						
	190	217	225	230	236	251
<i>B) Carriera di concetto:</i>						
Coadiutore capo	—	2	3	4	4	5
Coadiutore principale	5	8	9	10	10	12
Primo coadiutore	20	28	31	35	35	40
Coadiutore)	85	113	120	130	135	150
Coadiutore aggiunto)						
Vice coadiutore)						
	110	151	163	179	184	207
<i>C) Carriera ginnico-sportiva:</i>						
Direttore ginnico-sportivo	—	1	1	1	1	1
Ispettori ginnico-sportivi	1	3	4	6	7	8
	1	4	5	7	8	9
<i>D) Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:</i>						
Maresciallo di 1 ^a classe	60	90	100	120	135	150
Maresciallo di 2 ^a classe	120	150	185	240	270	300
Maresciallo di 3 ^a classe	200	240	290	340	400	450
Brigadieri e vice brigadieri	1.800	1.870	1.940	1.980	2.030	2.100
Vigili scelti	1.360	1.600	1.700	1.800	2.120	2.500
Vigili	4.460	4.850	5.300	5.500	6.000	6.500
	8.000	8.800	9.515	9.980	10.955	12.000

PROPOSTE DI LEGGE

N. 303

ART. 1.

La tabella A, annessa alla legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

ART. 2.

Il contingente dei vigili volontari ausiliari reclutati annualmente tra i giovani soggetti ad obblighi di leva, di cui alle leggi 13 ottobre 1950, n. 913, e 13 maggio 1961, n. 469, è elevato a 5.000 unità.

ART. 3.

Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di un triennio, le promozioni nelle qualifiche da attribuire in tutti i ruoli e gradi del personale saranno conferite per merito comparativo, in temporanea deroga alle norme vigenti.

Le disposizioni contenute nella presente legge avranno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1968.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato in 3 miliardi circa, sarà provveduto mediante prelievo dai fondi stanziati nel capitolo 3523 relativo ai provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO.

PIANTA PER L'ATTUAZIONE DELL'ORGANICO

UFFICIALI R.T.A.

Organico attuale	QUALIFICA	Nuovo organico
<i>A) Carriera direttiva.</i>		
1	Ispettore generale capo	n. 3
10	Ispettore generale	» 20
22	Ispettore capo	» 44
32	Ispettore superiore	» 64
125	Primo ispettore	} » 250
	Ispettore	
<i>B) Carriera di concetto.</i>		
—	Coadiutore capo	» 5
5	Coadiutore principale	» 15
20	Primo coadiutore	» 40
85	Coadiutore	} » 170
	Coadiutore aggiunto	
	Vice coadiutore	
<i>C) Carriera ginnica-sportiva.</i>		
—	Ispettore generale ginnico-sportivo	» 1
—	Direttore ginnico-sportivo (a)	» 1
1	Ispettore ginnico-sportivo (b)	» 6
<i>D) Personale sottufficiali e truppa.</i>		
60	Maresciallo di 1 ^a classe	» 120
120	» » 2 ^a »	» 240
200	» » 3 ^a »	» 400
1.800	Brigadiere e Vice brigadiere	» 3.600
1.360	Vigili scelti	» 2.720
4.460	Vigili permanenti	» 8.920

(a) La qualifica di Direttore ginnico-sportivo, al quale compete lo stipendio annuo lordo di lire 2.582.100, va attribuita, mediante scrutinio per merito comparativo, tra gli ispettori ginnico-sportivi che abbiano maturata l'anzianità di 17 anni nel ruolo.

(b) All'Ispettore ginnico-sportivo è attribuito, all'atto della nomina, lo stipendio annuo di lire 1.324.000; lo stesso consegue, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, gli stipendi annui lordi di lire 1.580.000 e di lire 1.991.600 dopo, rispettivamente, due anni di effettivo servizio dalla nomina e 4 anni di effettivo servizio dalla data di decorrenza dello stipendio annuo lordo di lire 1.580.000.

N. 420

ART. 1.

La tabella *A* annessa alla legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

La tabella di cui al comma precedente rimarrà in vigore fino a che non saranno emanate le norme di attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, relative al riordino delle carriere e degli organici.

ART. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1968, i sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il personale volontario chiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, hanno diritto, ogni dieci giorni, ad un turno di riposo supplementare della durata di 24 ore continuative.

A decorrere dal 1° gennaio 1969 e fino al 31 dicembre 1969, il personale di cui al comma precedente ha diritto, ogni mese, a quattro turni di riposo supplementare della durata di 24 ore continuative ciascuno.

A decorrere dal 1° gennaio 1970 l'orario di lavoro del personale di cui ai commi precedenti è stabilito in 40 ore settimanali.

Durante le ore di riposo, i sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il personale volontario di cui al primo comma, potranno essere chiamati in servizio straordinario per far fronte ad eccezionali esigenze di soccorso per le quali non sia sufficiente il personale in turno ordinario di servizio, nonché per prestare i servizi straordinari di prevenzione di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, nel limite massimo obbligatorio di trenta ore mensili.

Gli articoli 34, 38, 42 e 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, sono soppressi.

ART. 3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il servizio prestato in eccedenza alle 40 ore settimanali è considerato a tutti gli effetti lavoro straordinario. Per la determinazione dei relativi compensi si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Agli effetti del trattamento economico di missione e di trasferimento, al personale di cui all'articolo precedente si applicano le norme sul trattamento dei dipendenti civili dello Stato di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291.

L'articolo 81 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è soppresso.

ART. 4.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno, per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1970 per l'avanzamento al grado superiore, di una riduzione pari alla metà di periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della promozione.

Il periodo minimo di permanenza nel grado, per le promozioni per anzianità, non potrà comunque essere inferiore a due anni.

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge calcolato in 3 miliardi si provvede mediante riduzione del corrispondente importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI,
VIGILI SCELTI E VIGILI PERMANENTI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI
DEL FUOCO:

Marescialli di 1 ^a classe . . .	n.	120
Marescialli di 2 ^a classe . . .	"	240
Marescialli di 3 ^a classe . . .	"	400
Brigadieri e vice brigadieri . . .	"	3.600
Vigili scelti	"	2.720
Vigili ed allievi vigili	"	8.920
		<hr/>
Totale	n.	16.000
		<hr/> <hr/>

N. 454

ART. 1.

I posti di vigile permanente disponibili nel ruolo di cui alla tabella A, allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469, sono conferiti, mediante concorso per titoli, ai vigili volontari in servizio temporaneo alla data di entrata in vigore della presente legge che, alla data del bando di concorso, abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

ART. 2.

I vigili volontari in servizio temporaneo alla data di entrata in vigore della presente legge che non conseguano la nomina a vigile permanente ai sensi dell'articolo precedente, sono ammessi a partecipare ai concorsi per esami ad allievo vigile permanente a prescindere dai limiti massimi di età stabiliti dall'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

ART. 3.

I richiami in servizio temporaneo di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsti dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, possono essere disposti soltanto in occasione di calamità naturale o catastrofe che, per gravità ed estensione, deve essere fronteggiata con interventi tecnici straordinari.

ART. 4.

I concorsi per l'ammissione ai corsi allievi vigili permanenti di cui all'articolo 20 della legge 13 maggio 1961, n. 469, devono essere indetti annualmente.

N. 967

ART. 1.

L'orario normale di lavoro dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla tabella A della legge 13 maggio 1961, n. 469, è stabilito in quarantasei ore settimanali e pertanto il servizio prestato in eccedenza è considerato a tutti gli effetti lavoro straordinario.

Per i servizi straordinari effettuati nel turno di riposo condizionato di cui al secondo comma dell'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, il compenso orario è commisurato a quello previsto dalle norme vigenti per le corrispondenti qualifiche degli impiegati civili dello Stato.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco soggetti a turni di 24 ore di servizio continuativo è concesso un turno di riposo straordinario di 24 ore ogni quindici giorni.

Il personale di cui al presente articolo può essere comandato a prestare servizi straordinari di prevenzione, di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, nel limite massimo obbligatorio di trenta ore mensili.

ART. 2.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per l'esercizio 1969 con le disponibilità di cui al capitolo 1610 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 968

ART. 1.

I posti di vigile permanente disponibili nel ruolo di cui alla tabella A allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469, sono conferiti mediante concorso per titoli, fino all'esaurimento dei vigili in servizio temporaneo che risultino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

I richiami in servizio temporaneo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsti dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, possono essere disposti soltanto in occasione di calamità naturali o catastrofi, che per gravità ed estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

I vigili volontari chiamati in servizio temporaneo, ai sensi del precedente comma, vengono smobilitati dal servizio temporaneo appena terminato il periodo eccezionale che ne ha determinato la chiamata.

N. 1154

ARTICOLO UNICO.

I posti di vigile permanente che, alla data in vigore della presente legge, siano disponibili nel ruolo di cui alla tabella A, allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469, sono conferiti, mediante concorso per titoli, ai vigili volontari in servizio temporaneo al 1° gennaio 1969, che, alla data del bando di concorso, abbiano già superato i limiti di età prescritti, per l'ammissione a concorsi per esami, dall'articolo 21 della legge suddetta.

N. 2787

ART. 1.

È istituito il servizio nazionale per la protezione civile con il compito di predisporre e attuare i programmi di prevenzione e i piani di emergenza e ripristino per prevenire e fronteggiare calamità naturali o catastrofi che per la loro natura o estensione richiedono opere e interventi tecnici straordinari.

ART. 2.

Gli organi del servizio nazionale per la protezione civile sono:

1) la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Comitato interministeriale della protezione civile;

2) le Regioni e le Amministrazioni provinciali e comunali.

La direzione generale dei servizi antincendi assume la denominazione di direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Comitato interministeriale della protezione civile è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri del bilancio e programmazione economica, delle finanze, dell'interno, dei lavori pubblici, della sanità, del tesoro, dei trasporti ed è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Comitato interministeriale della protezione civile, per i problemi di rilievo scientifico e tecnico, si avvale del Consiglio nazionale delle ricerche e, in casi particolari, di comitati di ricerca e di studio all'uopo nominati, di volta in volta.

Le regioni regolano, con legge regionale, l'organizzazione del servizio per la protezione civile nell'ambito regionale e le deleghe alle Amministrazioni provinciali e ai comuni della regione per l'esecuzione dei programmi e dei piani di cui al precedente articolo 1.

ART. 3.

Il programma di prevenzione, nell'ambito regionale, è predisposto e aggiornato dalle Regioni, per quel che riguarda l'uso del ter-

ritorio e — in particolare — la difesa del suolo e la sistemazione idrogeologica, contestualmente al programma di sviluppo e al piano territoriale regionale e, per quel che riguarda la prevenzione di prevedibili fatti catastrofici, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche e istituti similari operanti nella regione, con le Amministrazioni statali — centrali e periferiche — competenti per materia, con il corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I programmi regionali di prevenzione sono coordinati tra loro, con la normativa prevista per la programmazione economica, dal Comitato interministeriale della protezione civile.

L'esecuzione dei programmi, di cui ai precedenti commi, spetta alle regioni.

Alle regioni spetta inoltre l'esecuzione, nel rispettivo ambito territoriale, degli interventi e delle opere a dimensione interregionale predisposti dal Comitato interministeriale della protezione civile d'intesa con le regioni medesime.

ART. 4.

Il piano di emergenza e ripristino regionale è predisposto e aggiornato dalla regione in collaborazione con le amministrazioni provinciali e i comuni, con le unità sanitarie locali, con l'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco, con gli organi delle amministrazioni statali — civili e militari — interessate, con gli istituti di ricerca e con ogni altro ente e istituto che possa utilmente concorrere all'uopo.

I piani regionali di emergenza e ripristino sono coordinati tra loro, secondo le procedure previste nel precedente articolo 3, dal Comitato interministeriale della protezione civile.

L'esecuzione dei piani regionali e interregionali di emergenza e ripristino spetta alle regioni, secondo la normativa fissata dai successivi articoli.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani di emergenza coordinati — ai sensi dei commi precedenti — dal Comitato interministeriale della protezione civile, dispone il decentramento dei mezzi, delle attrezzature, dei servizi di primo soccorso tecnico e assistenziale, nonché i piani di utilizzazione dei servizi, delle attrezzature, degli edifici delle amministrazioni statali e i programmi di pronto impiego delle unità dei corpi civili e militari e delle amministrazioni statali, di cui il fatto calamitoso o ca-

tastrofico richiede l'impiego, e delle unità dei volontari civili, di cui al successivo articolo 5.

ART. 5.

Presso ogni comando provinciale del corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituito un albo speciale dei cittadini che volontariamente offrono la loro opera per i servizi della protezione civile.

L'istruzione, l'addestramento, l'equipaggiamento e l'impiego dei volontari della protezione civile sono affidati al corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La disciplina relativa sarà prescritta con apposito regolamento da emanarsi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del comando generale dei vigili del fuoco, sentite le regioni.

I cittadini, che offrono volontariamente la loro opera per i servizi della protezione civile nel momento in cui si verifica il fatto calamitoso o catastrofico, sono organizzati dai comandi locali del corpo nazionale dei vigili del fuoco e sono aggregati alle unità dei volontari della protezione civile, con gli stessi doveri e gli stessi diritti, ai sensi del regolamento di cui al precedente comma.

ART. 6.

I programmi di ricostruzione sono predisposti ed eseguiti secondo il disposto del precedente articolo 3.

I programmi, di cui al precedente comma, vanno trasmessi al Comitato interministeriale della protezione civile entro sei mesi dall'evento calamitoso o catastrofico.

ART. 7.

Quando la catastrofe o calamità naturale, prevista dal precedente articolo 1, colpisce un comune o una provincia o una regione, tutti i servizi e gli interventi delle amministrazioni — civili e militari — e degli enti pubblici e di privati, previsti dal piano regionale di emergenza, fanno capo al sindaco o al presidente dell'amministrazione provinciale o al presidente della giunta regionale, a seconda dei casi.

I servizi e gli interventi, di cui al precedente comma, fanno capo al presidente dell'amministrazione provinciale se la catastrofe

o calamità naturale ha colpito più di un comune o al presidente della giunta regionale se ha colpito più di una provincia.

ART. 8.

Qualora si tratti di catastrofe o calamità naturale particolarmente grave, il Presidente del Consiglio dei ministri delega, con suo decreto, al presidente della regione colpita o della regione più colpita, se l'evento calamitoso o catastrofico ne ha colpito più di una, la direzione di tutti i servizi e di tutti gli interventi che nella circostanza vanno impiegati dall'organizzazione generale della protezione civile.

Il decreto, di cui al comma precedente, deve essere emanato anche a richiesta del Presidente della giunta della regione o di una delle regioni colpite.

Particolarmente grave è la catastrofe o calamità naturale che colpisca più regioni contigue o che per il suo carattere richieda lo impiego della organizzazione generale della protezione civile.

ART. 9.

Al verificarsi dell'evento calamitoso o catastrofico i comuni, attraverso i consigli di quartiere o di frazione, oltre ai compiti ad essi affidati dai piani regionali di emergenza e ripristino, provvedono:

1) a organizzare la raccolta e la distribuzione di alimenti, medicinali, indumenti, coperte, attrezzature di immediata necessità, in concorso con gli interventi e i servizi delle unità di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4;

2) a eseguire il censimento dei cittadini colpiti per i primi provvedimenti di soccorso e assistenza;

3) a predisporre l'evacuazione e la prima sistemazione dei cittadini che vanno trasferiti;

4) a redigere l'inventario dei beni mobili e immobili distrutti o danneggiati, compresi i valori dell'avviamento aziendale o commerciale, e l'inventario e la conservazione — senza esserne civilmente responsabili — dei beni mobili salvati, di cui non si riconoscono nell'immediato i proprietari.

Nella stessa eventualità le autorità di cui ai precedenti articoli 7 e 8, provvedono:

1) a determinare i confini della zona colpita e a prescrivere le modalità di accesso e di circolazione, in essa, di persone e mezzi di trasporto, fatto salvo quanto è stabilito in ma-

teria dai piani regionali di emergenza e ripristino;

2) a requisire, per il tempo necessario, materiali e attrezzature, mezzi di trasporto e edifici e ogni altra cosa di privata proprietà che possa risultare utile ai fini dell'intervento di emergenza e di ripristino, redigendone verbale con l'indicazione del valore stimato, delle caratteristiche, dell'uso, dell'indennizzo prevedibile, fatti salvi i diritti del proprietario ai sensi delle leggi vigenti.

L'eventuale impiego di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, è regolamentato dai contratti di lavoro esistenti.

ART. 10.

Al verificarsi dell'evento calamitoso e catastrofico si provvederà a fissare, a carico del bilancio dello Stato:

1) le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del disposto del precedente articolo 9 e dall'impiego dell'unità, di cui al precedente articolo 5;

2) il finanziamento dell'immediata sistemazione residenziale dei senza-tetto;

3) le modalità e la durata delle esenzioni fiscali;

4) il blocco dei licenziamenti e l'integrità dei salari e degli stipendi dei dipendenti, privati e pubblici, fino alla realizzazione del programma di ricostruzione;

5) le modalità, i tempi, i criteri di gestione e di distribuzione delle somme stanziare per il risarcimento dei danni di cui al n. 4 del primo comma del precedente articolo 9;

6) ogni altra misura atta a fronteggiare le conseguenze e i danni dell'evento calamitoso o catastrofico.

ART. 11.

È abrogato il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con la presente legge.